

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 3099 del 29/03/2017

All'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità

Giovanni Pistorio

gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Fulvio Bellomo

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione del gruppo misto-Unificata della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, del 23/03/2017, ore 15,30, svoltasi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, via della stamperia, n. 8, Roma, con il seguente ordine del giorno: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze
- i rappresentanti delle seguenti Regioni e Provincie Autonome: *Basilicata, Sardegna, Toscana, Piemonte, Liguria, Sicilia, Campania (coordinamento tecnico), Sardegna, Lombardia, Puglia, e Calabria;*
- i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi

Coordina la riunione la dott.ssa Marcella Grana, dirigente del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha delegato il Governo ad adottare, entro il 18 aprile 2016 un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione degli appalti pubblici e delle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In attuazione della delega il Governo ha adottato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici. Lo stesso articolo 1 della legge n. 11/2016 sopra citata, ha previsto, al comma 8, la possibilità, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, di adottare disposizioni correttive e integrative del Codice entro un anno dalla sua adozione. Lo schema di decreto legislativo in esame, elaborato in attuazione di quanto previsto da tale disposizione, si prefigge di perfezionare l'impianto normativo del Codice senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, tenendo conto di quanto è emerso in questo breve arco di tempo dalla sua adozione dall'esperienza degli operatori, nonché delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni dell'ANAC e di quelle del Consiglio di Stato, delle richieste dei RUP, nonché dei suggerimenti delle Regioni e dei Comuni, presenti nella Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 212 del Codice. Lo schema si compone di 121 articoli. Sono molte le novità significative introdotte, volte soprattutto a semplificare e rendere più agevole, per le piccole e medie imprese, l'attuazione delle nuove disposizioni dl Codice

...seguito lettera

Nel corso dell'incontro tecnico, sono state discusse le richieste emendative delle Regioni (all. 1) e dell'ANCI (all. 2a e 2b) e dell'UPI (all. 3) e sono state segnalate le richieste fondamentali ai fini dell'espressione del parere favorevole sullo schema del decreto in esame.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati di fornire, in tempi molto rapidi, una formale risposta al fine di poter sottoporre la questione all'esame della Conferenza Unificata del 30 marzo 2017, in vista della prossima scadenza della delega.

F.to Il referente

Marco Montoneri

Visto

Il dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, 50

In attuazione dell'art.1 comma 8 della legge 28 gennaio 2016, n.11, il Consiglio dei Ministri ha adottato nella seduta del 23 febbraio 2017, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50".

L'art.1 comma 8 della citata legge delega autorizza il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della stessa legge delega, ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

La proposta di testo normativo di modifica del Codice si prefigge di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi di semplificazione, riduzione degli adempimenti, miglioramento di accesso al mercato da parte delle MPMI, partecipazione dei portatori d'interesse, miglioramento della qualità della spesa, professionalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, contenimento del contenzioso, miglioramento della trasparenza, lotta alla corruzione, definiti nell'ambito della legge delega.

Le Regioni sono state coinvolte, attraverso la partecipazione dei rappresentanti regionali designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alla Cabina di Regia di cui all'art.212 del Codice, nella fase di analisi delle problematiche applicative della norma al fine di proporre eventuali correzioni alla stessa. In particolare, è stata realizzata una consultazione rivolta ai RUP, svoltasi a gennaio 2017, attraverso uno specifico questionario curato dal MIT e AGID, per le stazioni appaltanti centrali dello Stato, e ITACA e Osservatori regionali, per le stazioni appaltanti di ambito territoriale, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione. L'analisi delle risposte pervenute è stata oggetto di attenta valutazione da parte delle Regioni in ordine alla elaborazione della proposta di testo correttivo al Codice dei contratti. Inoltre, i membri regionali in Cabina di Regia hanno proposto, su richiesta del Presidente di tale organo, delle prime ipotesi di modifica al Codice in data 31 gennaio 2017 nonché ulteriori proposte elaborate coinvolgendo il gruppo di lavoro interregionale istituito presso ITACA, sul testo messo in consultazione dal Governo il 22.02.2017. Alcune delle proposte formulate hanno trovato accoglimento nel testo del decreto correttivo oggetto ora di parere in Conferenza Unificata

Quanto allo schema di decreto correttivo, l'esame tecnico è stato realizzato, d'intesa con il coordinamento tecnico della Commissione infrastrutture, attraverso diversi incontri in sede tecnica del gruppo di lavoro interregionale presso ITACA, ultimi dei quali svolti in data 14 e 15 marzo 2017, che ha permesso l'elaborazione e la condivisione di una serie di emendamenti puntuali all'articolo.

Il tavolo tecnico interregionale ha analizzato in modo approfondito la proposta del Governo, considerando sia proposte emendative di singole disposizioni dello schema di decreto correttivo, sia proposte integrative del testo del Codice vigente, nell'ottica sopradetta di migliorare il corpo normativo nel suo complesso garantendo il rispetto degli ambiti propri di intervento di un testo correttivo.

Tale analisi è stata condotta in riferimento soprattutto alla valutazione dell'impatto sulla gestione operativa dell'attività contrattuale, della durata delle procedure di gara e degli obblighi informativi e di pubblicità, individuando le possibili criticità che le stazioni appaltanti e gli operatori economici potrebbero incontrare nell'interpretazione ed applicazione delle regole così innovate,

Le proposte emendative delle Regioni sono state esaminate nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 20 marzo u.s. presso la Conferenza Unificata ritenute in buona parte accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le proposte emendative regionali sono state articolate, in due livelli che esprimono un diverso grado di necessità e che sono di seguito allegate (Allegato A "emendamenti prioritari" e Allegato B "ulteriori emendamenti").

PROPOSTA REGIONI EMENDAMENTI D.LGS 50/2016

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	Art. 3 – comma 1:	
nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;	nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, opere infrastrutturali ed idrauliche;	<i>si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei "lavori" oggetto di Codice in quanto tali tipologie di lavori non sono presenti ancorché richiamati nell'ambito del decreto progettazione.</i>
) <<Gruppi di categorie ritenute omogenee>>: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;	<i>si introduce tale ultima definizione in quanto richiamata all'articolo 23 comma 1 e all'articolo 36 comma 6 del presente decreto</i>
) manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;	<i>si ritiene correttamente di inserire la definizione a livello di norma codicistica essendo più volte richiamata anche sul decreto progettazione.</i>
) <<Costi della sicurezza>>: i costi della sicurezza di cui agli articoli 26 e 100 del Decreto Legislativo 81/2008; ) <<Oneri aziendali della sicurezza>>: gli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;	<i>le definizioni di "costo" ed "onere" della sicurezza sono inserite per chiarire i contenuti in relazione ai diversi punti richiamati del decreto. Infatti i "costi", secondo quanto riportato al punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono quantificati direttamente dalla stazione appaltante nel bando di gara, con indicazione di non assoggettabilità al ribasso d'asta. Gli "oneri" della sicurezza sono invece riconducibili all'impresa e connessi alla gestione del rischio aziendale, a prescindere dall'esecuzione dei singoli contratti d'appalto, riguardando adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente.</i>
) <<Quadro esigenziale>>: il documento redatto dall'amministrazione propedeutico alla progettazione che individua gli obiettivi posti a base dell'intervento.	<i>si ritiene necessario l'inserimento anche di tale definizione essendo tale documento richiamato nell'articolo 23 comma 3</i>
oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma	oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2 1 , del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;	<i>il riferimento risulta errato.</i>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
11;		
	<p>.....) <<principio di unicità del luogo di pubblicazione>> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza così come modificato del decreto legislativo 26 marzo 2016 n.97, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.</p>	<p>l'inserimento del principio di univocità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p>
	Art. 21	
<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.</p>	<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.</p>	<p>si richiede di mantenere la formulazione originaria in quanto tale previsione consentiva, in relazione alla diversa normativa propria dei soggetti tenuti alla programmazione, di poter adempiere nel momento in cui erano certe le risorse disponibili per finanziare i contratti inseriti in programmazione. Tale esigenza derivava anche dalla necessità di contemperare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali.</p>
<p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>la separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</p>
<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei</p>	<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita di intesa con la Conferenza unificata sono definiti:</p>	<p>si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>relativi elenchi annuali;</p> <p>b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;</p> <p>c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;</p> <p>d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;</p> <p>e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuando individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;</p> <p>f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.</p>	<p>(...)</p>	
	<p><u>Art. 23</u></p>	
<p>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.</p>	<p>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.</p>	<p><i>si ritiene opportuno la condivisione di tale decreto in quanto impatta in maniera significativa sulle realtà territoriali.</i></p>
<p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi. Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti</p>	<p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere redatto redatto articolato in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive a scelta dell'amministrazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis, secondo le modalità del decreto di cui dell'articolo 23 comma 3. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista sono individuate ed analizzate individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto redige è redatto redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase qualora non sia articolato in due fasi, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende sono sviluppate tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, con i contenuti di cui al comma 6, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche</p>	<p><i>si ritiene necessario apportare tali integrazioni all'attuale formulazione al fine di evidenziare il necessario coordinamento con il decreto attuativo in materia di progettazione attualmente in fase di redazione.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.	dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.	
	5-ter. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/01, dovrà comprendere i contenuti di cui al precedente comma 5.	<i>l'emendamento si ritiene necessario al fine di garantire l'allineamento e l'eliminazione delle disposizioni contrastanti relative alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici con quelle definite dal testo unico sugli espropri.</i>
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche , di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.	6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche , idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3 , dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.	<i>Non sono state indicate le modalità di calcolo della spesa per il livello di fattibilità, come invece proposto per i successivi livelli; si ritiene dunque opportuno inserire il richiamo alle modalità come definite nel decreto di cui al comma 3.</i>
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.	<i>si ritiene opportuno prevedere il coordinamento con le previsioni di cui al comma 16.</i>
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al	16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al	<i>La norma, facente parte di un impianto normativo che mira a costruire procedure che contrastino il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, è condivisa dalle Regioni, che incontrano tuttavia difficoltà nel darne attuazione per mancanza di strumenti tecnici e giuridici finalizzati a garantire agli operatori economici parità di trattamento e semplificazione nell'accesso alle gare. La disposizione di cui si chiede la modifica, reintroduce, rafforzandone la portata, una previsione riguardante il costo della</i>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali da costruzione e degli impianti è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.</p>	<p>contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. Ai costi della manodopera si applica quanto previsto dall'art.95 comma 10. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.</p>	<p><i>manodopera già abrogata nel 2011 (dl 70/2011), reintrodotta nel 2013 (l. 98/2013) e definitivamente abrogata con il d.lgs. 50/2016. Tale previsione risultava di difficile applicazione come rilevato dall'ANAC nella segnalazione n. 2/2014, nella quale si evidenziava che la norma non poteva trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato e ledere il principio della libera concorrenza. Su tale disposizioni si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa (Cons. st. 1743/2015; 32/2015; Tar Lombardia 3143/2014; Tar Lazio 4712/2015) ritenendo che il ribasso offerto deve essere fatto sull'importo dell'appalto compreso il costo del personale che non può essere scorporato dall'importo dell'appalto stesso. Quindi, la previsione introdotta risulta in contrasto con la giurisprudenza sopra evidenziata ed espone ad effetti distorsivi della concorrenza oltre al rischio di responsabilità per danno erariale in quanto verrebbero riconosciuti all'operatore costi non realmente sopportati dallo stesso in quanto tali costi sarebbero determinati in via preventiva senza tenere conto della reale capacità organizzativa delle imprese.</i></p> <p><i>Si propone una formulazione differente, attraverso una necessaria modifica all'art. 95, diretta a prevedere l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</i></p>
	Art. 24	
<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione e dell'esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p>	<p><i>Si propone l'integrazione in quanto l'attuale formulazione non ricomprende tra le figure professionali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.</i></p>
<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati</p>	<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della</p>	<p><i>La richiesta di iscrizione è un aggravio per i dipendenti e non necessaria per la progettazione in quanto è sufficiente l'abilitazione e</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p>professione ed iscritti al relativo albo professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p>	<p><i>non l'iscrizione. In subordine, qualora dovesse essere confermata tale formulazione si propone, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolgano l'attività di progettazione in via esclusiva per l'amministrazione, di prevedere i relativi costi a carico dell'amministrazione e non del dipendente ovvero che l'iscrizione sia a titolo gratuito .</i></p>
<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p>	<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p>	<p><i>si propone di non circoscrivere la disposizione al solo progettista del livello messo a base di gara in quanto la modifica introdotta si pone in contrasto con la legge europea bis del 2013 nella quale era previsto che il progettista di qualunque livello di progettazione dovesse dimostrare l'assenza di una posizione di vantaggio nel caso di aggiudicazione.</i></p>
	<p>Art. 26</p>	
<p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p>	<p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p>	<p><i>l'emendamento proposto serve a chiarire che la verifica deve essere effettuato su tutti i livelli di progettazione</i></p>
<p>2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p>2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p><i>si chiarisce che la verifica è effettuata sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p>	<p><u>Art. 27</u></p> <p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica normative in materia ambientale, paesaggistica e antisismica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p>	<p><i>Si ritiene indispensabile inserire nell'ambito della verifica anche la materia antisismica ed eventuali modifiche.</i></p>
<p>1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando</p>	<p><u>Art. 29</u></p> <p>1.Tutti Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina l'estratto del verbale contenente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo</p>	<p><i>Si propone l'eliminazione del termine "tutti" in quanto l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 è definito con provvedimento dell'ANAC e non include tutti gli atti relativi alla programmazione e affidamento.</i></p> <p><i>La seconda modifica è volta ad introdurre una semplificazione nell'iter del procedimento di gara, salvaguardando comunque la possibilità di adire in giudizio nei confronti delle ammissioni/esclusioni in quanto il verbale è un atto proveniente dal seggio di gara che può essere impugnato autonomamente.</i></p> <p><i>La terza proposta di modifica tende a coordinare meglio il testo a seguito dell'inserimento di quanto previsto precedentemente all'articolo 76, comma 3.</i></p> <p><i>Si propone infine l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione delle gestioni finanziarie in quanto si ritengono già oggetto di altri obblighi informativi quali quelli di cui all'art.1 comma 32 della Legge 190/2012</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	<p>periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p>	
<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p>	<p><i>Si propone l'eliminazione per intero del comma 2 in quanto l'obbligo di pubblicazione di bandi ed esiti sulla piattaforma Anac è già disposto dall'art. 73 per le procedure sopra soglia e dall'art. 36 c. 9 per le procedure sotto soglia, e la condivisione con altre banche dati e piattaforme è regolata secondo i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.</i></p>
<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p><i>Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionale di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i></p>
	<p>5. In coerenza con quanto previsto per le opere pubbliche dall'art.213, l'Anac promuove un protocollo generale con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p>	<p><i>L'introduzione del comma 5 risponde all'esigenza di un riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse disposizioni ed espliciti tanto i principi di univocità dell'invio dell'informazione come anche dell'unicità del luogo di pubblicazione quanto le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione sono rese interoperabili fra loro.</i> <i>Infatti i molteplici richiami ad obblighi informativi e di pubblicità presenti nel codice, ovvero ad adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, restituiscono un quadro che il correttivo ha ulteriormente complicato tanto da rendere ancora più indispensabile la sottoscrizione di un protocollo fra i diversi soggetti coinvolti quali titolari e/o destinatari ultimi ovvero quali gestori dei sistemi comunque utilizzati per la raccolta e trasmissione delle informazioni</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
		e degli atti a fini di pubblicità, monitoraggio e/o trasparenza. Sottolineando che a tali sistemi integrati dovranno fare prioritariamente riferimento per finalità di pianificazione e monitoraggio ogni altro Ente o Amministrazione così evitando l'ulteriore proliferazione di rilevazioni e flussi di monitoraggio autonomi.
	<u>Art 30</u>	
<p>4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p>4. Al personale impiegato nei lavori e servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p>	<p><i>Nelle forniture non è possibile imporre l'applicazione di un contratto collettivo territoriale, in quanto ai dipendenti che lavorano per il fornitore si applica il contratto collettivo dell'impresa presso la quale gli stessi operano.</i></p>
	<u>Art. 31</u>	
<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della</p>	<p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può</p>	<p><i>Ai comma 1 e 3 si propone di eliminare il riferimento all'attività di programmazione da parte del RUP in quanto la stessa programmazione è intesa in senso generale come attività di determinazione delle esigenze complessive di una SA e necessita di avere un responsabile/referente unico e "unitario" con il quale il RUP, se già nominato, dovrà relazionarsi contribuendo per quanto di competenza alla predisposizione degli atti di programmazione. Si propone l'eliminazione della parte relativa alle centrali di committenza in quanto tale parti trova una disciplina più compiuta all'interno del comma 14.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	<p>essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p> <p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	
<p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	<p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP-responsabile per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, il quale assume il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo relativamente alla fase di indizione e aggiudicazione della procedura di affidamento. Il responsabile di gara è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.</p>	<p><i>Al comma 14 le modifiche tengono conto che, in considerazione della centralizzazione e aggregazione delle committenze derivante dal processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, il numero delle procedure in delega è destinato inevitabilmente a crescere sensibilmente. Considerato che il responsabile unico del procedimento per definizione segue la procedura di affidamento dalla fase di progettazione fino al completamento dell'esecuzione, anche nelle procedure in delega:</i></p> <p>1) il RUP viene nominato dalla stazione appaltante delegante;</p> <p>2) il responsabile per il sub-procedimento di pubblicazione e aggiudicazione viene nominato dalla stazione appaltante delegata (soggetto aggregatore, centrale di committenza, stazione unica appaltante) e si configura più propriamente come un responsabile di gara.</p>
	<p><u>Art. 32</u></p>	
<p>14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p>	<p>14-bis. I contratti di appalto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, possono prevedere prevedono penali per inadempimento e per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per ritardo nell'esecuzione non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo del contratto. Per i lavori le penali di cui al primo periodo, dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di</p>	<p><i>Si ritiene opportuno prevedere espressamente la possibilità di determinare le penali connesse, oltre che al ritardo nell'esecuzione, anche per l'inadempimento delle prestazioni. Inoltre determinare un range di valore potrebbe essere limitativo specie in contratti di importo non rilevante o in caso di singole prestazioni di importo esiguo.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
	detto ammontare netto contrattuale.	
<p>14-ter. I capitoli e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.</p>	<p>14-ter) I capitoli e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati, in base alla tipologia e al livello di progettazione posto a base di gara:</p> <p>a) i capitoli per i lavori e i capitoli speciali descrittivi e prestazionali per i servizi e forniture;</p> <p>b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni per i lavori e per servizi e forniture;</p> <p>c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 per i lavori ovvero i documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 bis del medesimo decreto per i servizi e le forniture;</p> <p>d) l'elenco prezzi unitari.</p> <p>I documenti di cui alle lettere b) e c) possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.</p>	<p>Si propone di riformulare il comma 14-ter, indicando la documentazione di cui si compone il contratto d'appalto, estendendone l'ambito applicativo ai servizi e forniture. Tale integrazione si rende necessaria per offrire un quadro certo sulla tipologia di documentazione recante la disciplina del rapporto contrattuale e per individuare i documenti che devono essere materialmente allegati al contratto distinguendoli da quelli che invece possono essere richiamati dallo stesso, aspetto rilevante anche ai fini del corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Si ritiene opportuno richiamare la vigenza contrattuale degli elaborati grafici e delle relazioni nonché dei documenti attinenti le previsioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08. Inoltre si propone lo stralcio del computo metrico estimativo nei lavori in quanto lo stesso, sebbene vada reso disponibile in gara agli operatori economici al fine di una più precisa formulazione dell'offerta, ma non è può essere considerato documento contrattuale dato che in tutte le tipologie di appalto (a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura) i prezzi contrattuali sono quelli individuati dall'aggiudicatario e non quelli stimati dalla stazione appaltante e contenuti nel computo metrico estimativo.</p>
	<p>14 quater. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati per i lavori, in relazione al livello di progettazione posto a base di gara, i contenuti minimi degli schemi di contratto.</p>	<p>Si propone la previsione di apposito decreto ministeriale che definisca i contenuti degli schemi di contratto costituenti la base di gara, ad oggi non più definiti nel decreto progettazione ancorché richiamati quali necessari documenti di progettazione dallo stesso.</p>
	<p>Art. 34:</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2.</p> <p>3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.</p>	<p>3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 3bis, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.</p> <p>3bis. Nel caso di contratti relativi agli affidamenti di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono attuati, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare.</p>	<p>Con il presente emendamento si intende rappresentare come l'inserimento dei "criteri ambientali minimi" nella documentazione di gara non possa essere automatica ed obbligatoria per tutte le tipologie di intervento di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione e per la gestione dei cantieri di edifici pubblici della pubblica amministrazione, ma debba essere valutata in funzione della modalità di intervento e della localizzazione dello stesso. Infatti se tali criteri risultano assolutamente condivisibili in via teorica, difficilmente risultano applicabili nella definizione di progettazioni e realizzazioni in maniera indifferenziata ad interventi edilizi per edifici pubblici in un ambito di tessuto urbano consolidato, senza stravolgere l'assetto urbanistico edilizio esistente.</p> <p>Nello specifico in un ambito urbanistico consolidato, diverso è intervenire in un ambito di trasformazione, quindi con un intervento di riassetto urbanistico complessivo che ridisegna strade, aree a servizi ed edifici pubblici – oppure - con un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esistente o di demolizione e ricostruzione che riguarda un singolo lotto fondiario - quindi al netto delle aree per strade ed aree a servizi- che deve misurarsi giocoforza con edifici,</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
		<i>morfologie e rapporti tra spazi pubblici e privati esistenti.</i>
	Art. 35	
<p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>17 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 18 bis è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo dell'appalto. Il divieto non si applica ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. e) e lett. g).</p> <p><i>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</i></p> <p>18 bis. In deroga al divieto di cui al comma 17 bis, l'anticipazione è consentita nelle procedure di lavori, servizi e forniture relativi ad attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, ovvero nei casi di somma urgenza di cui all'art.163, comma 6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia prevista dal comma 18 e non può superare il 20% dell'importo del contratto.</p>	<p><i>L'integrazione proposta persegue una duplice finalità: riordinare la disciplina in materia di erogazione dell'anticipazione ribadendo il divieto generale con le relative ipotesi derogatorie ed individuando come nuova ipotesi di deroga anche le situazioni di somma urgenza, in cui l'assenza di risorse da parte delle imprese non permette di avviare l'esecuzione dell'appalto nei tempi ristrettissimi richiesti dalla situazione di estrema urgenza. Resta fermo l'obbligo di prestare idonea garanzia.</i></p>
	Art. 36	
<p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in</p>	<p><i>La modifica proposta intende tradurre il principio di massima semplificazione negli affidamenti di modico valore esplicitato nella legge delega.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
amministrazione diretta;	amministrazione diretta;	
	<p>2 bis . Ai fini degli affidamenti di lavori di cui al comma 2 e nel limite di importo di 300.000 euro, fermi restando gli obblighi di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 84 e gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29, restano salve le disposizioni previste per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio previste dal D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 " e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Gli elenchi di operatori previsti dall'art. 7 del D. Lgs 227/2001 sono formati e gestiti nel rispetto di quanto previsto al comma7.</p>	<p>Il presente emendamento è diretto a chiarire, a seguito del D.Lgs 50/2016, la permanenza delle disposizioni vigenti dettate per gli affidamenti nel settore agricolo forestale con i Dlgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57") e con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". In particolare sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 227/2001 gli affidamenti avvengono tramite elenchi di operatori formati fra imprese aventi le caratteristiche previste dalla normativa forestale.</p>
	<p>2 ter. Nel caso di affidamenti di forniture e servizi inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o del costo del ciclo di vita di cui all'articolo 95 comma 2, le stazioni appaltanti non applicano l'articolo 77 e nominano una commissione giudicatrice individuando i membri sulla base di criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati.</p>	<p>Tale modifica intende introdurre una norma di semplificazione, richiesta peraltro da molti RUP nella consultazione pubblica, che consentirebbe di ridurre i costi relativi ai commissari in funzione del modico valore delle procedure individuate, che peraltro non rientrano tra le fasce di importo in cui opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.</p>
	<p>5-bis. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, lettera a), procede agli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5.</p>	<p>Misura di semplificazione richiesta anche nella consultazione sui RUP.</p>
	<p>7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.</p>	<p>La modifica proposta con il comma 2 bis è finalizzata a valorizzare le esigenze sociali in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto degli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti da un lato e dagli operatori economici dall'altro.</p>
	<p><u>Art. 37</u></p>	
<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici</p>	<p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti i comuni non capoluogo di provincia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la</p>	<p>Tale disposizione aveva la finalità di disciplinare nei confronti dei comuni non capoluogo che hanno una disciplina specifica nel comma 4 (derivante dalla legge delega) delle ipotesi con le quali gli stessi potevano procedere autonomamente non dovendosi rispettare gli obblighi di centralizzazione del comma 4. Il richiamo invece generale, nella formulazione originaria, alle stazioni appaltanti introduce una limitazione che non risulta giustificata in un'amministrazione che non è un comune capoluogo che ha</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del procedere procedura di cui al presente codice.</p>	<p>normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del procedere di cui al presente codice.</p>	<p>ottenuto una qualificazione e si vede limitata nella propria operatività.</p>
	<p>Art. 38</p>	
<p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;”;</p>	<p>4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;</p> <p>5-bis) regolarità e rispetto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini di monitoraggio e di pubblicità degli atti a fini di trasparenza disposti dal presente codice dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;</p> <p>5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;”;</p>	<p><i>Si propone una nuova formulazione che ricomprenda il 5bis e 5ter, e ricomprenda anche gli obblighi di pubblicità.</i></p>
	<p>Art. 48</p>	
<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.</p>	<p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto</p>	<p><i>Da un divieto indicato nel codice, con la modifica apportata con la bozza di correttivo si ammette, implicitamente, la partecipazione</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.	disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.	<i>delle associazioni in partecipazione alle gare senza disciplinare la forma e le modalità di partecipazione alle procedure. Vengono così individuate altre tipologie di operatori economici che possono partecipare alle gare oltre a quelli individuati agli articoli 45 e seguenti. Pertanto si propone l'eliminazione della modifica introdotta oppure un coordinamento con gli articoli sopra richiamati, oltreché un disciplina per la partecipazione alle gare di tale associazione.</i>
	<u>Art. 58</u>	
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.	6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art.94 comma 2bis, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.	<i>Si propone di ripristinare il comma 6 in quanto il comma 7 ha un richiamo al comma 6</i>
	<u>Art. 59</u>	
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.	1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione, di dialogo competitivo o di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).	<i>In presenza delle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) che legittimano la procedura competitiva con negoziazione di cui al comma 2 lett. a), in quanto la progettazione è oggetto della procedura di gara. Si evidenzia peraltro che gli stessi presupposti legittimano il ricorso al dialogo competitivo espressamente richiamato nel comma 1 bis.</i>
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una valutazione tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;	2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare adattare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i	<i>Si ritiene che il termine "adottare" costituisca un errore di traduzione dalla direttiva, in quanto il presupposto di queste procedure risiede nell'assenza sul mercato di soluzioni immediatamente disponibili in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione per cui si rende necessario un "adattamento" per l'appunto di quelle offerte dal mercato.</i> <i>È stata inoltre effettuata una riformulazione ai fini di facilitarne l'applicazione in quanto l'ipotesi prevista attiene alla sola previsione contenuta al comma 2 lett. b).</i>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p>	<p>quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto e con esclusione dei soggetti che sono incorsi nelle ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e d).</p>	
	Art. 64	
<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.</p>	<p><i>Non si comprende perché è stata introdotta una limitazione ad una previsione consentita dalla direttiva europea, oltretutto la parte introdotta attiene ai settori speciali e quindi dovrebbe trovare collocazione nella parte ad essa dedicata.</i></p>
	Art. 70	
<p>1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p>1. Le stazioni appaltanti possono rendere noto rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.</p>	<p><i>La direttiva 24/2014 all'art. 48 (avvisi di preinformazione) espressamente prevede "Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione"; la modifica proposta allinea a quanto previsto dalla direttiva in merito alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione. Del resto in riferimento non è prevista la possibilità degli Stati membri di dettare una diversa disciplina in merito.</i></p>
	Art. 77	
<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla</p>	<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del</p>	<p><i>L'integrazione si rende necessaria per precisare che non è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione sulla base del solo prezzo, atteso che in tal</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p>	<p>miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 e del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p>	<p><i>Caso l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base di una mera attività istruttoria che non richiede competenze e valutazioni specialistiche.</i></p>
<p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 .</p>	<p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può in ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni ulteriori componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	<p><i>Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice. L'ulteriore modifica serve a coordinare il testo con la modifica proposta al comma 2-bis per le gare di modico valore.</i></p>
<p>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p>4. Salva la facoltà di nomina del RUP ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3, I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p><i>Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.</i></p>
<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente</p>	<p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28</p>	<p>Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.</p>
	<p><u>Art. 80</u></p>	
<p>3. L'esclusione di cui al comma 1 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>3. L'esclusione di cui al comma 1 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, quali institori e procuratori generali, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p><i>La specifica relativamente ai procuratori generali e agli Istitori è finalizzata a chiarire, in aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ai quali è conferita la legale rappresentanza, per quali degli altri soggetti muniti di legale rappresentanza opera l'esclusione anche al fine di individuare chiaramente i soggetti da controllare.</i></p>
<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p>	<p><i>L'ipotesi di esclusione prevista da questa lettera è collegata alla presentazione in corso di gara di dichiarazioni o documentazione non veritiere. Gli affidamenti di subappalto avvengono successivamente. Non si riesce a comprendere l'inserimento dell'esclusione prevista in tale lettera oltretutto la fattispecie legata a false dichiarazioni per gli affidamenti di subappalto è coperta dalla successiva lettera f-ter.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>	<p>Art. 89</p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 di cui agli articoli 45 e 46, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.</p>	<p><i>sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non sarebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46 . Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.</i></p>
<p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui</p>	<p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione</p>	<p>OSSERVAZIONE: Si chiede di chiarire la portata della eliminazione dell'inciso "oltre ai lavori prevalenti". Sarebbe affermarsi che in ogni procedura in cui vi siano lavori o componenti di particolare contenuto non sia ammissibile l'istituto dell'avvalimento.</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p>	<p>degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p>	
	<p><u>Art. 94</u></p>	
<p>2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti garantiscono che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p>	<p><i>2-bis. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</i></p> <p><i>Nel caso di applicazione dell'articolo 97 comma 8, la stazione appaltante sulla base dell'esito della verifica di cui ai precedenti periodi, procede a ricalcolare la soglia di anomalia.</i></p>	<p><i>È stata effettuata una riformulazione del comma al fine di facilitarne l'applicazione dettando una disciplina più compiuta per ipotesi non ricomprese nella formulazione precedente.</i></p>
	<p><u>Art. 95</u></p>	
<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>	<p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</p>	<p><i>Si propone, in coerenza con quanto proposto all'art. 23 comma 16, l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</i></p>
	<p><u>Art. 97</u></p>	
<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p>	<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p> <p>b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;</p>	<p><i>Con la modifica si vuole chiarire, anche ai fini della verifica sulla corretta applicazione del costo della manodopera a qvuoli parti delle tabelle ministeriali occorre fare riferimento. le voci obbligatorie per qualunque tipo di impresa sono quelle retributive. Le voci invece contributive possono variare in relazione alla situazione specifica di ogni impresa.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	<p>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio retributivo del lavoro stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16.</p>	
	<u>Art. 101</u>	
<p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p>	<p><i>Occorre coordinare tale previsione con l'art. 112 comma 2</i></p>
	<u>Art. 102</u>	
<p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.</p>	<p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>3. Il collaudo finale e la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine</p>	<p><i>Le modifiche proposte ai commi indicate sono tese a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi. Inoltre si attribuisce la competenza ad emettere il certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 al RUP.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.</p>	<p>può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori o il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 111 sono disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.</p>	
	Art. 103	
<p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.</p>	<p><i>La modifica proposta è conseguente alla modifica proposta all'art. 102 finalizzata a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi.</i></p>
	Art. 105:	
<p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia</p>	<p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Per i lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tutte le prestazioni nonché</p>	<p><i>La modifica introdotta per i lavori al comma 2 relativamente alla percentuale subappaltabile del 30% della categoria prevalente risulta ancor più limitativa in quanto sembrerebbe esclusa la subappaltabilità delle categorie scorporabili. Si propone una formulazione che ristabilirebbe la previgente disciplina sul subappalto.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contratante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	<p><i>lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo;</i> l'eventuale subappalto <i>dei lavori della categoria prevalente</i> non può <i>comunque</i> superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contratante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	
	Art. 106	
<p>1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p>1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, nonché opzioni in conformità all'art. 35, comma 4. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento, nel caso di clausole di revisione prezzi, alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all' articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	<p><i>La proposta di modifica è finalizzata a chiarire, così come previsto all'art.72 della direttiva 24/2014, il contenuto delle modifiche consentite. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'art. 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'art. 106 è inoltre collegata all'art. 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni.</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.</p>	<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.</p>	<p><i>L'attuale formulazione prevede la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Unione Europea per qualunque importo anche nel caso in cui una variante accede ad un appalto di importo inferiore alla soglie di cui all'art. 35 e quindi non pubblicato sulla GUUE. Con la proposta di modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitaria come previsto dalla Direttiva.</i></p>
	<p>Art. 107</p>	
<p>4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p>	<p>4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p> <p>4. bis Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p>	<p><i>Si propone di suddividere l'attuale comma 4 in quanto tale ipotesi di comunicazione è ipotesi generale che deve applicarsi a tutte le sospensioni e non sono a quelle del comma 4.</i></p>
	<p>Art. 111</p>	
<p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.</p>	<p><i>Si propone di eliminare l'inciso in quanto in contrasto con i contenuti dell'articolo 5 del decreto di cui all'articolo 23 comma 3. Inoltre tali affidamenti si configurano come servizi per i quali occorre osservare le disposizione degli articoli 36 e 95 del codice.</i></p>
	<p>Art. 113</p>	
<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le</p>	<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni</p>	<p><i>Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire gli ambiti di attività</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p>aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, di gestione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 111, deve essere è nominato il direttore dell'esecuzione.</p>	<p><i>per le quali può essere riconosciuto l'incentivo ed a chiarire l'applicazione nel caso di contratti per i quali è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione.</i></p>
	<p>6. Una quota non superiore al 10% degli importi assegnati ai Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 -«Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, può essere destinata, a titolo di salario accessorio, al personale effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori medesimi, qualora le stesse comportino un aumento di produttività, ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.</p>	<p><i>Tale modifica è volta a creare le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, lett. k, del CCNL 01.04.1999 del comparto Regioni-Enti locali, in quanto gli Enti locali che si sono candidati a svolgere il ruolo di “Soggetto Aggregatore” (di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), espletano le attività connesse in aggiunta alle loro molteplici attività istituzionali, oltre al fatto che è necessario che si qualificano tramite iscrizione nell'apposito elenco nazionale redatto dall'Anac, previa verifica dei requisiti richiesti.</i></p> <p><i>D'altro canto, sono stati stanziati dei fondi proprio per finanziare le attività svolte dal Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9, comma 9, del DL n. 66 del 2014).</i></p> <p><i>Dunque, sebbene sia auspicabile che detti finanziamenti vengano impiegati, tra l'altro, per interventi di innovazione strumentale, per la formazione del personale e/o per l'acquisizione di expertise esterno, sarebbe utile la loro utilizzazione in parte anche a titolo di salario accessorio, consentendo in tal modo di avere una leva per attrarre personale altamente qualificato in tale settore, oltre ad essere una leva remunerativa dell'aggravio del carico di lavoro del personale rispetto alle attività istituzionali dell'ente.</i></p> <p><i>Tenuto conto del quadro normativo vigente, confermato dall'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCLN 1° aprile 1999, come è noto possono essere utilizzate per finanziare il salario accessorio unicamente le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano</i></p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
		<p>a tale scopo. Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.</p>
	<u>Art. 163</u>	
<p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>2. L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p>	<p>Si propone di integrare il comma 2° con le tipologie di servizi e forniture in coerenza con la ratio della disposizione.</p>
	<u>Art. 183</u>	
<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o in alternativa negli strumenti approvati dalle Regioni per le opere di interesse regionale.</p>	<p>Si propone di integrare l'ultimo periodo del comma 1 con la previsione anche della programmazione regionale in caso di opere di interesse regionale e non statale. Per tali opere non potrebbero altrimenti essere attivate iniziative di PPP.</p>
	<u>Art. 213</u>	
<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con</p>	<p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità in coerenza con il</p>	<p>Al comma 8 si richiama il protocollo generale di cui al comma 5 dell'art. 29 ed i relativi principi che ricomprendono anche quello di univocità dell'invio dell'informazione estendendolo peraltro a tutti i settori di lavori, forniture e servizi. Al comma 9 si richiamano le sezioni regionali quali unica articolazione regionale dell'Osservatorio, le cui funzioni e ruoli sono disciplinate da un apposito Protocollo sottoscritto tra Autorità e la Conferenza Stato-Regioni</p>

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
<p>proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settori dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi</p>	<p>protocollo generale di cui al comma 5 art. 29 ed i relativi principi, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art.29, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.</p> <p>9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settori dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le Regioni stesse sulla base di un apposito accordo quadro tra ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p>	

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO	PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO	MOTIVAZIONE
accordi con le regioni stesse.		
	Art. 216	
<p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p>	<p><i>Tale modifica si rende necessaria per limitare gli oneri di verifica a quanto di competenza della stazione appaltante in relazione alle fattispecie ostative per le quali la stazione appaltante stessa è in grado di acquisire un riscontro certo in tempi compatibili con una ragionevole durata della procedura di affidamento, ferme restando le verifiche anche a campione di competenza di ANAC. La formulazione dello schema di correttivo infatti trasferisce in capo alla stazione appaltante un'elevata mole di oneri amministrativi aggiuntivi comportanti l'apertura di un ulteriore subprocedimento per le verifiche predette, che si somma al subprocedimento per l'acquisizione da ANAC dei nominativi dei commissari di gara, subprocedimento la cui tempistica non breve si va ad aggiungere alla non breve durata delle procedure ove si consideri che le disposizioni si applicano anche agli appalti di più modesto valore economico per la cui disciplina la legge delega ha indicato il criterio della semplificazione e rapidità delle procedure.</i></p>
	Art. 217	
	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:</p> <p>art. 5 del decreto legge n.79 del 1997;</p>	<p><i>Con le modifiche proposte si vuole da un lato operare un riordino normativo riportando la disposizione contenuta nel DL 79/1997 nel codice e dall'altra riaffermare il principio di divieto di anticipazione e prevedere le ipotesi di deroga. Le ipotesi previste sono legate ad attività cofinanziate da parte dell'Unione europea in quanto nella normativa di riferimento è prevista l'anticipazione e agli affidamenti in ambito di protezione civile al fine di facilitare l'esecuzione dei contratti in tali ipotesi.</i></p>



**Proposte emendative al testo del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato con lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive**

(AG 397)

20 marzo 2017

Legenda ** emendamenti fondamentali

Art. 3
Definizioni

Al comma 1 lettera ggggg-quater) dopo le parole “il documento” aggiungere le seguenti “di cui all’articolo 21 comma 8 in cui” sostituire le parole “sono individuate ed analizzate” con le seguenti “è individuata la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività tra” e dopo le parole “soluzioni progettuali alternative” aggiungere la parola “analizzate”

Motivazione

L’emendamento proposto è necessario per chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali ha lo scopo di individuare, tra le tante analizzate, un’unica soluzione progettuale

Art. 3
Definizioni

Al comma 1 dopo la lettera ggggg-octies) aggiungere la seguente lettera

ggggg-nonies) – “Progetto integrale di un intervento” , un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

Motivazione

L’emendamento ha la necessità di riportare la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lett. m) del D.P.R. 207/10 in quanto la dizione di progetto integrale è utilizzata, senza definirla, nella linea guida ANAC n. 3, nella parte riguardante le incompatibilità tra RUP e progettista o direttore dei lavori.

Art. 21
Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Al comma 3 sostituire le parole “articolo 23, comma 5” con le seguenti “articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater in coerenza con il quadro esigenziale i cui contenuti sono definiti nel decreto di cui al comma 8”

Motivazione

In coerenza con le modifiche proposte all’articolo 23 comma 5, laddove è stato stralciato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, essendo tale documento chiaramente attinente alla fase di programmazione dei lavori, e dunque all’articolo 21, e non all’articolo 23, per cui il richiamo non potrà che essere alle definizioni di cui all’articolo 3. Inoltre si propone il richiamo al documento quadro esigenziale da condursi nell’ambito della più ampia pianificazione dell’amministrazione, come richiamata nella rubrica del Titolo III ma non sviluppata nell’articolato. Tale momento pianificatorio è infatti propedeutico alla programmazione triennale e biennale di seguito illustrata.

Art. 23
**Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonchè per i servizi**

Al comma 3, primo periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" aggiungere le seguenti "sentita la Conferenza Unificata" e sopprimere il secondo periodo e al terzo periodo aggiungere in fine le parole "primo periodo"

Motivazione

L'emendamento è proposto in coerenza con quanto stabilito in modifica all'art 21 comma 8 dal momento che il quadro esigenziale è documento appartenente alla fase di programmazione.

Al comma 3 bis dopo le parole "su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata", e aggiungere il seguente periodo "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, si applica l'articolo 216, comma 4, primo periodo."

Motivazione

Si ritiene opportuno la condivisione di entrambi i decreti i quali impattano in maniera significativa sulle realtà locali.

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppa la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire come individuata dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater)"

Sopprimere il secondo e terzo periodo e le parole "Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso" e sostituirli con le seguenti parole " Il progetto di fattibilità"

Motivazione

In coerenza all'emendamento di cui all'articolo 21 il documento di fattibilità delle alternative progettuali non attiene alla fase di progettazione e quindi se ne propone lo stralcio dal presente comma. Peraltro si evidenzia che, se lo scopo dell'emendamento fosse quello di consentire all'amministrazione la scelta di redazione del progetto di fattibilità in un'unica fase piuttosto che in due fasi, tale obiettivo non è comunque realizzato. Infatti all'articolo 21 è stata disposta la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per qualunque opera oggetto di programmazione triennale, escludendo con ciò la possibilità di scegliere tra la soluzione monofasica e la bifasica, salvo che per le opere non rientranti nella programmazione medesima, ossia di importo inferiore ai 100.000 euro.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi

Al comma 6, primo periodo abrogare le parole da "idrologiche" a "urbanistiche"

Al comma 16, all'ultimo periodo dopo le parole " Il costo della manodopera " aggiungere "come specificato dall'articolo 95 comma 10"

Motivazione

Gli emendamenti sono finalizzati da un lato a semplificare e ridurre i campi di indagine su cui svolgere progetti di fattibilità e dall'altro a risolvere una criticità applicativa già emersa nel recente passato nell'ambito di applicazione di una analoga previsione normativa.

Art. 24 **

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

Al comma 3 primo periodo dopo le parole "abilitati all'esercizio della professione" abrogare le parole "iscritti al relativo albo professionale" e aggiungere "ovvero che posseggono una anzianità di servizio di almeno 5 anni"

Motivazione

L'emendamento corregge l'eccessiva rigidità della modifica normativa che aggiunge alla semplice abilitazione anche l'iscrizione all'albo professionale come requisito necessario per la progettazione. Ciò creerebbe notevoli problemi soprattutto nelle piccole e medie realtà. Si propone pertanto di prevedere in alternativa l'anzianità di servizio.

Art. 26

Verifica preventiva della progettazione

Al comma 6 abrogare la lettera b) e sostituirla con la seguente

"b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alla precedente lettera a), dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 38 che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati"

Conseguentemente abrogare la lettera c)

Motivazione

Impedire alle stazioni appaltanti qualificate anche nell'ambito della progettazione di verificare progetti di importo superiore alla soglia comunitaria costituisce un aggravio della procedura ed un aumento dei costi. La qualità dell'attività è preservata dalla qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 e questo dovrebbe rappresentare una garanzia sufficiente per consentire di svolgere l'attività di verifica. Viene di fatto ripristinata la normativa precedente del DPR 207/2010 aumentando il grado di qualità considerato che a differenza del precedente regolamento l'attività può essere svolta dalla stazione appaltante solo se qualificata.

Al comma 6 lett d) aggiungere infine le seguenti parole "o dalle stesse stazioni appaltanti purché dispongano di un sistema interno di controllo di qualità".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prevedere per le verifiche di progetti di importo inferiore a un milione di Euro la possibilità di consentire ai comuni una maggiore versatilità

nell'organizzazione e conseguente risparmio di spesa, in quanto permette al di sotto di tale soglia che il RUP possa coincidere anche con il progettista o il direttore dei lavori, cosa ad oggi impossibile con l'impostazione attuale per l'incompatibilità fra verificatore e progettista o direttore dei lavori.

Art. 27

Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. In caso di appalti basati su progetti per i quali, indipendentemente dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni."

Motivazione

La modifica è finalizzata a garantire la validità dei pareri e autorizzazioni già rilasciate per progetti che per motivi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, non siano arrivati alla fase di affidamento.

Art. 29**

Principi in materia di trasparenza

All'art. 29, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: *"nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti"* sostituire le parole *"il provvedimento che determina"* con le seguenti parole *"l'estratto del verbale contenente"*

dopo le parole *"verifica della documentazione"* aggiungere le seguenti parole *"prodotta in sede di offerta"*

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole *"all'esito"* aggiungere le seguenti parole *"della verifica della documentazione attestante il possesso"* ed eliminare le parole *della valutazione"*

Motivazione

L'ammissione o l'esclusione viene disposta dalla stazione appaltante tramite il seggio di gara o la Commissione giudicatrice: questi decidono in sede di gara e redigono apposito verbale. In questo contesto, l'attuale formulazione della norma genera il dubbio che, ai fini dell'esclusione di concorrenti, occorra qualche provvedimento successivo, del quale non si capirebbe la ratio, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del non aggravio del procedimento. Inoltre se la ratio della norma è ravvisabile nell'intenzione di anticipare i motivi di ricorso avverso le ammissioni o le esclusioni ad un momento anteriore all'aggiudicazione e attribuire carattere di definitività alle decisioni adottate dal RUP o dal seggio di gara e confermate dalla stazione appaltante, il dies a quo per la tutela giurisdizionale non può che decorrere da questa fase e non dagli accertamenti d'ufficio. Se così fosse, inoltre, non vi sarebbe motivo di distinguere il provvedimento di ammissione da quello di aggiudicazione.

La modifica richiesta al terzo periodo è necessaria per coordinarla con l'abrogazione delle parole avvenuta al secondo periodo.

Al comma 1, eliminare il quinto periodo: *“Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”*.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare un periodo contenente una definizione (resoconto della gestione finanziaria) che non trova riscontro nella finanza locale. Si potrebbe fare riferimento semplicemente alle tabelle di cui all'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, richiamata dal D. Lgs. 33/2013.

Al comma 1 eliminare il penultimo periodo e all'ultimo periodo dopo le parole *“di pubblicazione”* aggiungere le seguenti *“degli atti di cui al presente comma”*

Motivazione

Richiedere che la data di pubblicazione sul profilo del committente sia indicata nell'intestazione o in calce agli atti che devono essere pubblicati impedisce una pubblicazione massiva ed informatica degli atti magari estratti da altri sistemi di gestione documentale. L'emendamento ha la finalità di richiedere che l'inserimento della data di pubblicazione sia contestuale, consentendo l'elaborazione di procedure informatiche massive.

Art. 30

L'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, In fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la corrispondenza dell'incidenza della mano d'opera rispetto a quanto attestato negli elaborati progettuali. In caso di immotivata difformità la Stazione Appaltante provvede ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti norme”

Motivazione

La modifica sposta nella fase di esecuzione dell'appalto la verifica sulle maestranze impiegate nel cantiere stante la problematicità di verificare l'incidenza della mano d'opera sulla base del Durc in fase di gara.

Art. 32 **

Fasi delle procedure di affidamento

Al comma 14 ter sopprimere le parole *“ e il computo metrico estimativo”*-

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare dagli elaborati da allegare al contratto il computo metrico estimativo in quanto per i lavori a misura non ha alcun valore e l'elaborato essenziale è l'elenco dei prezzi unitari. Inoltre per i lavori a corpo è solo uno strumento di supporto del direttore dei lavori per fare la contabilità senza che ciò possa costituire alcun riferimento per l'appaltatore.

Art. 36
Contratti sotto soglia

Al comma 9 terzo periodo, dopo le parole "sono pubblicati" aggiungere le seguenti "per estratto"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di coniugare la pubblicazione precisare tramite la parola "per estratto" la salvaguardia delle modalità di pubblicazione tramite GURI ma al contempo rendendole meno onerose per le stazioni appaltanti, a fronte di appalti di entità non rilevante o, per i beni e servizi, addirittura modesta.

Art. 37 **

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Abrogare il comma 5

Motivazione

La legge delega non prevede ambiti territoriali definibili con DPCM su proposta del MEF. Peraltro già in sede di prima attuazione è emersa la difficoltà di elaborare una proposta concreta che desse seguito alla disposizione. Le norme sulla qualificazione ben consentono di ottenere ambiti territoriali senza una loro prefigurazione. La modifica è finalizzata dunque ad eliminare la limitazione alla operatività delle centrali di committenza ad un ambito territoriale predefinito. Peraltro per i servizi a rete, esistono già ambiti predefiniti che tuttavia verrebbero comunque fatti salvi.

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni territoriali e le altre amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione."

Motivazione

La modifica è finalizzata a semplificare le procedure per acquisire la qualificazione anche per gli enti locali che avessero articolazioni territoriali.

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il decreto definisce, infine, la diversificazione dei requisiti tecnico organizzativi a seconda che le centrali di committenza richiedano la qualificazione per le sole attività di centralizzazione di cui all'art.3, comma 1, lett. l) o anche per le attività di committenza ausiliarie di cui all'art.3, comma 1, lett. m)"

Motivazione

La mancata differenziazione tra qualificazione per le attività di centralizzazione delle committenze e qualificazione per le attività ausiliarie irrigidisce il sistema delle

qualificazioni e rende improba l'attività delle centrali di committenza che sarebbero gravate da compiti oggi realisticamente non proponibili. CONSIP e gli altri soggetti aggregatori (centrali di committenza regionali e città metropolitane) ed in genere le centrali di committenza non sono, peraltro, realisticamente nelle condizioni di poter svolgere anche attività ausiliarie; al contrario le attività ausiliarie potrebbero essere richieste o ricomprese

Al comma 3 eliminare le parole "il complesso delle" e sostituirle con: "le". Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: "La qualificazione può essere conseguita anche con riferimento ai singoli ambiti di attività, fermo restando l'obbligo del possesso della qualificazione in tutti gli ambiti di attività per espletare procedure in materia di appalti e concessioni"

Motivazione

La modifica tende ad agevolare le aggregazioni tra stazioni appaltanti mediante il ricorso agli appalti congiunti, previsti dal comma 10 dell'art. 37, senza dar vita, necessariamente, ad una centrale di committenza stabile. Ad esempio, una stazione appaltante qualificata in materia di progettazione può associarsi con altra stazione appaltante qualificata per le attività di affidamento e controllo e congiuntamente espletare le relative procedure di acquisizione.

Al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 2 bis)

Motivazione

La richiesta è motivata dalla necessità di eliminare ulteriori oneri per la pubblica amministrazione che comportano anche ulteriori spese e che solo i comuni più strutturati e con risorse potranno mettere in campo penalizzando così i comuni di piccole medie dimensioni.

Alla fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: "Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere appalti congiunti occasionali senza dover assumere una forma giuridica specifica. L'ANAC, attraverso l'emanazione delle modalità attuative del sistema di qualificazione di cui al comma 6, stabilisce i criteri che consentono appalti congiunti occasionali svolti da Amministrazioni aggiudicatrici che, singolarmente, non posseggano la necessaria qualificazione"

Motivazione

La proposta intende integrare una carenza del codice in materia di appalti congiunti occasionali. Questa tipologia di appalti può essere una opportunità significativa per molte amministrazioni nonché uno strumento indispensabile per i comuni non capoluogo: nel caso che l'attività di questi comuni per appalti ove occorre la qualificazione risulti residuale o sporadica l'appalto occasionale è strumento che, dal punto di vista del principio di economicità, meglio si addice rispetto a soluzioni più strutturate, integrando in modo armonico il contenuto dell'art. 37, comma 4.

Art. 41
Misure di semplificazione delle procedure di gara
svolte da centrali di committenza

Al comma 2 dopo le parole "anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori" aggiungere le seguenti parole "e stazioni appaltanti"

Motivazione

La mancata previsione delle stazioni appaltanti (diverse da Consip e soggetti aggregatori) non consentirebbe la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement da parte degli stessi anche a favore delle stazioni appaltanti che non possono permettersi investimenti in piattaforme di e-procurement.

Art. 77 **
Commissione giudicatrice

Al comma 1 dopo le parole: "del miglior rapporto qualità/prezzo" inserire le seguenti: "anche ai sensi dell'art. 95 comma 7 o del solo costo determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2" e cancellare le parole "o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di correggere la disposizione in quanto solo il comma 2 dell'art. 95 prevede aggiudicazione al solo costo. Il comma 7 dell'art. 95 infatti prevede aggiudicazione qualità prezzo dove il prezzo è un costo o prezzo fisso predeterminato dalla stazione appaltante. In altre parole l'aggiudicazione avviene solo sulla qualità.

Al comma 3 terzo periodo eliminare la parola "alcuni" e le parole "escluso il Presidente".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire, per appalti che non presentano particolari complessità, alle stazioni appaltanti di nominare componenti interni nelle commissioni giudicatrici.

Art. 79
Fissazione di termini

Al comma 5-bis, al primo periodo, dopo le parole "a disposizione dalla stazione appaltante" aggiungere le seguenti "dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori"

Motivazione

La rettifica si rende necessaria per rendere coerente la disposizione con quanto previsto dall'art. 37 ai sensi del quale ricorre l'obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori

Art. 80

Motivi di esclusione

Al comma 6 al primo periodo premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 19 ter, anche per i casi di partecipazione singola"

Motivazione

Il comma 19 ter dell'art. 48 fa salva la partecipazione del raggruppamento nei casi di modifiche soggettive dei commi 17, 18 e 19, nei quali è compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80, intervenute in fase di gara. L'art. 80 comma 6 invece impone l'esclusione dell'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai primi cinque commi dello stesso articolo 80 per atti o omissioni compiuti nel corso della procedura. Se non è fatta salva la possibilità della modifica soggettiva anche nel caso della partecipazione dell'imprenditore singolo, ci si dovrebbe trovare di fronte ad un diverso trattamento di situazioni analoghe dovuto semplicemente alla diversa tipologia di concorrente. L'integrazione proposta tende ad eliminare questa incongruenza

Art. 85

Documento di gara unico europeo

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di sopprimere il periodo che richiede una verifica parziale dei requisiti in capo all'aggiudicatario fra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva ponendo inoltre in capo al potenziale aggiudicatario la trasmissione dei documenti dimostranti il possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del successivo art. 86 con inevitabile allungamento dei tempi di gara. Si tratta di un'attività parziale ed anticipatoria di verifica dei requisiti che dovrà poi essere svolta dalla stazione appaltante in capo all'aggiudicatario per rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7.

L'attività di cui si chiede l'abrogazione rappresenta un inutile duplicato dell'attività più completa svolta successivamente all'aggiudicazione.

Art. 97

Offerte anormalmente basse

Al comma 2 dopo le parole " il RUP" aggiungere le seguenti "procede" e sopprimere le seguenti parole " o la commissione giudicatrice procedono"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare la presenza della commissione giudicatrice quando si procede esclusivamente con il criterio del minor prezzo, presenza invece richiesta per le valutazioni delle offerte con il criterio dell'OEV.

Art. 101
Soggetti delle stazioni appaltanti

Al comma 3 lett. d) sostituire la parola "svolge" con la seguente "può svolgere".

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di organizzare in autonomia l'ufficio di direzione dei lavori nel caso non sia opportuno che il direttore dei lavori, seppure in possesso dei requisiti, svolga anche la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in quanto impegnato anche in altre attività. Ciò si verifica specialmente nei piccoli comuni in cui il personale tecnico è limitato ed impegnato contestualmente in numerose attività ordinarie. La funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori richiede un particolare impegno con necessità di presenza abbastanza frequente sul cantiere in quanto le relative responsabilità sono di carattere penale. Prevedendo quindi una facoltà di rivestire entrambe le funzioni anziché l'obbligo, la stazione potrebbe far svolgere al personale dipendente la funzione di direttore dei lavori, unitamente alle attività ordinarie di routine e affidare all'esterno la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Contrariamente, non essendo possibile affidare all'esterno le attività ordinarie, la stazione appaltante si trova costretta ad affidare all'esterno entrambe le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con incremento della spesa pubblica.

Art. 102
Collaudo e verifica di conformità

Abrogare il comma 6 e sostituirlo con il seguente:

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Motivazione

La modifica proposta creerebbe una disparità di trattamento economico tra dipendenti di amministrazioni diverse pur appartenenti allo stesso comparto. In questo modo non solo non si agevola lo scambio tra dipendenti di varie amministrazioni ma aumenteranno anche i relativi oneri per pagare collaudatori scelti sul mercato.

Art. 105
Subappalto

Al comma 14 secondo periodo dopo le parole "costi della sicurezza" eliminare le parole "e della manodopera"

Motivazione

La modifica si rende necessaria per allineare il presente comma con la modifica proposta all'art. 23 comma 16

Art. 111
Controllo tecnico, contabile e amministrativo

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "essa è affidata" sopprimere le parole "nell'ordine"

Motivazione

La modifica che viene proposta consente alle stazioni appaltanti di scegliere il metodo per l'individuazione del direttore lavori senza dover obbligatoriamente seguire un ordine di priorità.

Art. 113
Incentivi per funzioni tecniche

Al comma 1 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture"

Al comma 2 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture" e sopprimere l'ultimo periodo

Al comma 3 eliminare le parole "servizi, forniture"

Motivazione

L'attuale formulazione della norma ha l'effetto di introdurre una intera nuova categoria di incentivi riferiti a servizi e forniture con il risultato di ottenere un aumento della spesa a parità di servizi prodotti e di prestazioni rese dai dipendenti. In qualche caso, come per la Tari, con l'immediata trasposizione sulla tariffa a carico dei cittadini.

Art. 142
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Il comma 5 quinquies è abrogato ed è sostituito con il seguente:

" 5 quinquies: Agli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX non si applicano gli artt. 37 e 38 del presente Codice"

Motivazione

La peculiarità dei servizi sociali e socio-assistenziali è già contenuta come principio nel Codice dei Contratti. L'articolo 140 infatti specifica infatti quali siano le norme applicabili a gli affidamenti dei servizi sociali e settori speciali non includendo tra le norme applicabili proprio l'articolo 37 e 38. L'emendamento risponde dunque alla necessità di procedere all'affidamento degli stessi in modo da assicurare la continuità di livelli minimi di assistenza e protezione sociale sul territorio che giustifica una loro esclusione dall'applicazione delle norme del codice solo in materia di obbligo di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti.

In subordine:

al comma 5 quinquies, dopo le parole "sono perseguite", aggiungere la parola "anche"

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi

Al comma 2 primo periodo dopo le parole "superiore a 40.000" eliminare le parole "e inferiore a 100.000 euro" e sostituirle con le parole "euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi"

Motivazione

La modifica ha la finalità di rendere coerente la presente disposizione con la riformulazione dell'art. 36.

Al comma 9 dopo le parole "procedure ordinarie" eliminare le parole da "gli affidatari si impegnano" a fine comma e sostituirle con le seguenti parole "i prezzi dei servizi e forniture richieste sono determinati in base ad un'indagine di mercato".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare in occasione di eventi calamitosi le procedure da seguire per l'acquisizione di servizi e forniture.

Art. 180**

Partenariato Pubblico Privato

Al comma 4 ultimo periodo dopo le parole "dell'operatore economico" aggiungere le seguenti "quando si è in presenza di una ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio il cui rischio è stato trasferito ex ante, ai sensi del precedente comma 3, all'operatore economico stesso" e di conseguenza eliminare le parole "qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore"

Motivazione

Il decreto correttivo introduce una specificazione che si ritiene ultronea e che, nel tentativo di rafforzare la responsabilità in capo al soggetto privato circa la disponibilità dell'opera, potrebbe generare effetti opposti a quelli per la quale è stata inserita.

Infatti, con l'integrazione proposta si introduce un concetto di imputabilità che la direttiva Concessioni ha mitigato, se non escluso.

E' necessario rammentare che il rischio di disponibilità coincide con il rischio operativo dal lato dell'offerta secondo la nomenclatura Eurostat e può riguardare (così il considerando n. 18 ultimo capoverso della Direttiva) i contratti in cui i privati vengono "remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice". Il riferimento è alle concessioni "fredde" per la realizzazione di ospedali, strutture penitenziarie, uffici pubblici, ecc

Il Codice nella versione vigente definisce tale rischio come "il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti".

Pertanto, il rischio assunto dall'operatore economico di erogare le prestazioni pattuite alle condizioni stabilite nel contratto non può essere a priori ridotto in presenza di fattori esogeni che abbiano influito sulla capacità dello stesso operatore di garantire gli standard stabiliti. Sarà il contratto a stabilire ex ante in maniera univoca il trasferimento dei rischi all'operatore privato, tra cui quello di disponibilità.

L'emendamento che si propone è dunque finalizzato ad eliminare una incertezza interpretativa che potrebbe riflettersi sulla buona conduzione del contratto ed essere causa di contenziosi, ristabilendo la preminenza della fase di individuazione e trasferimento dei rischi ex ante.

Art. 183 Finanza di progetto

Al comma 1, dopo le parole: "affidare una concessione ponendo a base di gara" aggiungere le seguenti parole: "di norma".

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici porre a base di gara il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Al comma 2

- dopo la parola: "lavori" inserire un punto e sopprimere le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice".*
- al secondo periodo sostituire le parole: "Il progetto di fattibilità da porre a base di gara" con le seguenti: "Qualora il progetto di fattibilità è posto a base di gara, lo stesso".*
- al terzo periodo le parole "la redazione del progetto di fattibilità" sono sostituite dalle seguenti "la redazione degli elaborati progettuali, ivi incluse le attività di supporto,"*

Al comma 3 e al comma 5 eliminare le parole "definitivo"

Al comma 9 dopo le parole: "Le offerte devono contenere" sostituire le parole: "un progetto definitivo" con le parole: "almeno un progetto di fattibilità tecnico ed economica"

Al comma 9 dopo le parole: "Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto," sostituire le parole: "il progetto definitivo" con le parole: "il progetto"

Al comma 10 alla lettera c) e al comma 11 primo periodo sopprimere la parola: "definitivo"

Al comma 13 primo periodo sopprimere la parola: " di fattibilità"

Motivazione

Le modifiche sono finalizzate a rendere coerente la previsione normativa con quanto contenuto nell'art. 180 comma 1 secondo periodo ai sensi del quale, stante la previsione di porre tra gli obblighi contrattuali anche quello della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sembra implicitamente consentire, facoltativamente, l'aggiudicazione di gare di partenariato pubblico privato (tra cui rientra anche la finanza di progetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 180) sulla base di elaborati tecnici ed economici dai contenuti diversi da quelli previsti propriamente per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 211**

Pareri di precontenzioso dell'ANAC

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Il rigetto del ricorso contro il parere vincolante inciderà altresì sui requisiti reputazionali dell'impresa ai sensi dell'art. 83 comma 10."

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di scoraggiare i ricorsi contro il parere dell'ANAC in fase di precontenzioso.

Art. 216

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Al comma 4 terzo periodo, dopo le parole: "Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23" sostituire le parole: "comma 3, terzo periodo" con le parole: "comma 3 bis"

Motivazione


La modifica si rende necessaria in quanto il decreto corretto di riferimento è quello di cui all'art. 23 comma 3 bis, che dovrà disciplinare la progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Il decreto di cui all'art. 23 comma 3 riportato nell'articolo, definisce, invece, i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, senza fare alcun riferimento alle manutenzioni che saranno pertanto oggetto di specifica disciplina semplificata.

Art. 217**

Al comma 1 lettera v), dopo le parole "con esclusione dei commi 13 e 14" aggiungere le parole "e 16"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di reintrodurre nell'ordinamento norme di semplificazione in materia di beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del titolo I del Codice dei Beni Culturali, decreto legislativo n. 42/2004.



Proposte emendative al decreto correttivo al codice contratti pubblici

All'art. 3 aggiungere la lettera gggg-novies **

“manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione”;

conseguentemente

all' art. 216 comma 4 eliminare la parola “ordinaria” e sostituirla con le parole: “così come definiti all'art. 3 lett gggg-novies” e dopo le parole: “del presente codice,” aggiungere le seguenti: “e *previa valutazione del RUP*”.

Motivazione

La proposta di eliminazione all'articolo 216 comma 4 della parola “ordinarie” si rende necessaria perchè altrimenti si creerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento in fase di affidamento, connesso con l'elaborazione di livelli progettuali immotivati rispetto alla tipologia di intervento manutentivo, pur salvaguardando la necessità di garantire livelli di approfondimento progettuali, secondo la complessità tecnica afferente la tipologia di manutenzione, attestata dal RUP.

Si pensi alle manutenzioni riparative o di pronto intervento, spesso di modesti importi le quali richiedono celerità, nonché procedure snelle. Senza questo emendamento la stragrande maggioranza dei comuni sarebbero costretti, per tali fattispecie, a predisporre numerosi elaborati progettuali che comporteranno un inammissibile allungamento dei tempi, ed aumento dei costi.

È pertanto speculare la proposta di introduzione all'art 3 , sulle definizioni , del concetto di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria.

Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione di lavori pubblici

Al primo comma, secondo periodo dopo la parola Bilancio aggiungere le seguenti : “ *secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria delle amministrazioni aggiudicatrici*” ed abrogare le seguenti parole: “ *e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo*”

Motivazione:

La modifica si rende necessaria per consentire ai diversi soggetti tenuti alla programmazione di poter adempiere nel momento in cui si ha certezza delle risorse disponibili per finanziare i contratti inseriti in programmazione.

Art. 142
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:

“5-quater bis. Le concessioni di servizi sociali, anche nelle forme del partenariato pubblico-privato, sono affidate nel rispetto della disciplina prevista dalla Parte III e IV del presente Codice, in quanto compatibile”

Motivazione

L'integrazione si rende necessaria per non circoscrivere la disciplina specifica dell'affidamento dei servizi sociali alle sole modalità dell'appalto estendendo in questo modo anche ai contratti di partenariato pubblico privato e alle concessioni l'ambito di affidamento

~~XXXXXX~~



**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

Roma, 21 marzo 2017

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

c) L'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "Al fine di rafforzare il processo di aggregazione degli appalti e di costituire strutture efficienti con un forte presidio nel territorio le centrali di committenza coincidono con le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane istituite in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, salva diversa deliberazione delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane."

MOTIVAZIONE

La proposta ha l'obiettivo di incentivare le forme di collaborazione e cooperazione tra i Comuni e gli enti di area vasta - Province e Città metropolitane - nella gestione aggregata degli appalti pubblici di competenza degli enti locali, valorizzando il ruolo delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane come luogo dove programmare le scelte migliori per l'organizzazione dei servizi locali nei territori.

Sulla base delle previsioni della legge 56/14, pur nelle difficoltà organizzative legate al processo di riordino degli enti e di trasferimento del personale, molte Province si sono attivate per attuare la legge costituendo centrali di committenza per i Comuni del loro territorio: nelle sole regioni a statuto ordinario 50 Province su 76 hanno avviato una stazione unica appaltante coinvolgendo oltre 1200 Comuni.

La norma introduce una semplificazione nel codice appalti poiché supera la necessità di elaborare un ulteriore provvedimento attuativo e fornisce una indicazione precisa per rafforzare il processo di aggregazione delle stazioni appaltanti intorno alle Province e alle Città metropolitane, enti necessari previsti dalla Costituzione come istituzioni costitutive della Repubblica, che devono essere valorizzati proprio nel loro ruolo di supporto ai Comuni, singoli e associati.

La proposta ha l'obiettivo di rendere stabili le forme di collaborazione e cooperazione nell'aggregazione delle stazioni appaltanti tra i Comuni e gli enti di area vasta - Province e Città metropolitane - che sono state avviate a partire dalla legge 56/14, dando un ruolo centrale alle Assemblee dei sindaci e alle Conferenze metropolitane come luogo istituzionale dove decidere come organizzare nel modo migliore i servizi nel territorio.

In questo modo si favorisce la cooperazione tra gli enti locali al posto della competizione e si garantisce, allo stesso tempo, che in tutte le realtà locali ci sia comunque un presidio nella gestione degli appalti anche per tener conto in modo adeguato della specificità delle economie locali.

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in

Articolo 43

(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole "al comma 4" sono inserite all'inizio le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del precedente comma" ed.

MOTIVAZIONE

Visto il ruolo centrale che ha il RUP nella programmazione e realizzazione di ogni intervento, chiamato peraltro anche a vigilare sul rispetto dei tempi di realizzazione dei programmi, non appare condivisibile una sua esclusione ex lege dalla commissione di gara. La presenza del RUP all'interno della commissione consentirebbe infatti un controllo attivo sui lavori e sui tempi della commissione, oltre che un contenimento dei costi per la stazione appaltante, almeno per i lavori di piccolo importo.

Articolo 72

(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "di cui al comma 1" aggiungere le parole **"indipendentemente dalla fonte di finanziamento"**; dopo le parole "collaudatore statico" aggiungere **","**.

MOTIVAZIONE

La prima modifica esplicita che per la costituzione del fondo di incentivo per il personale che svolge funzioni tecniche nelle amministrazioni aggiudicatrici si può attingere a tutte le risorse disponibili negli enti, non solo quelle presenti nel loro bilancio, ma anche quelle che derivano dai mutui per il finanziamento delle opere.

La seconda modifica inserisce una virgola tra le parole "collaudatore statico" e "ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti" per rendere esplicito che finalità degli incentivi è garantire il rispetto dei tempi, dei costi e del progetto, rientrando diversamente l'attività dei dipendenti nella onnicomprensività del trattamento economico in godimento.

Articolo 91

(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Al comma 1, lettera a) inserire all'inizio le seguenti parole: **“dopo le parole “alcun indugio” aggiungere le seguenti parole “o finalizzate scongiurare notevoli disservizi e forti disagi per i cittadini;”**

MOTIVAZIONE

Il ricorso alle procedure previste dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 è ammesso solo in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio e che costituiscono pregiudizio per la pubblica incolumità ovvero calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi.

Esistono però molte altre casistiche che tecnicamente non possono essere inquadrare nella somma urgenza, ma che nei fatti richiedono interventi altrettanto tempestivi al fine di scongiurare notevoli disservizi, disagi agli utenti e forti penalizzazioni economiche; si pensi ad esempio alle conseguenze dovute all'interruzione per frana di una strada importante, al cedimento di un ponte ovvero a problemi di agibilità di qualche edificio scolastico.

Sarebbe opportuno che anche tali situazioni potessero essere affrontate e risolte con la dovuta celerità, eventualmente ricorrendo a procedure semplificate e accelerate in analogia a quanto era previsto dall'art. 175 del DPR 207/2010.